

*ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA**Interrogazione a risposta in Commissione:*

CARLI e RAFFAELLA MARIANI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge 11 gennaio 1996, n. 23 — Rifinanziamento piani triennali — è un caposaldo dell'organizzazione dell'attuale sistema scolastico nazionale: ha infatti riordinato le competenze sugli istituti di istruzione pubblica, prima poco razionalmente distribuiti in un insieme sistematizzato per competenze: ai comuni è stata attribuita la gestione (articolo 1) delle scuole dell'obbligo e alle province quella degli istituti di istruzione superiore (articolo 3);

nel complesso delle attribuzioni assegnate sono specificate anche le manutenzioni ordinaria e straordinaria (articolo 2), da compiere la prima con i fondi propri degli Enti e la seconda anche in base a piani finanziari triennali, la cui programmazione è prevista all'articolo 4 della legge;

i primi due piani triennali di interventi straordinari di edilizia scolastica sono stati finanziati (sebbene il primo con grave ritardo, recuperato nel corso del secondo, che sta scadendo) e si prospetta la necessità di finanziamento di almeno un terzo piano triennale;

il grave stato di degrado rispetto agli standard qualitativi imposti dalle norme tecniche e di sicurezza, l'attribuzione della qualifica di datore di lavoro ai dirigenti scolastici e le conseguenti pesantissime responsabilità civili e penali che preposti alla gestione degli edifici, esigono un piano straordinario di interventi o, in subordine, una dilazione dei termini di adeguamento alle norme stesse, in mancanza del quale non sarà possibile ottemperare agli obblighi imposti dalle stesse Leggi dello Stato;

stante che le limitate risorse finanziarie degli Enti locali, certamente sproporzionate rispetto all'immane compito, non consentono di poter adeguare gli edifici scolastici entro il termine previsto del 31 dicembre 2004, risulta indispensabile che i Piani triennali della legge 23 siano adeguatamente rifinanziati almeno per il triennio 2002-2004;

è altrettanto necessario che siano celermente approvate le nuove norme tecniche sull'edilizia scolastica, che la stessa legge (articolo 5) prevedeva dover essere emanate entro i novanta giorni dalla sua entrata in vigore e invece a tutt'oggi rimaste inesprese, con il fondato rischio di compiere interventi, sulla base del decreto ministeriale del 1975, vanificati dall'entrata in vigore di successive disposizioni —:

se intenda rifinanziare i piani triennali della legge 23/96 quantomeno per il triennio 2002-2004;

se non ritenga di adottare celermente le nuove norme tecniche sull'edilizia scolastica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 23/1996.

(5-00223)

\* \* \*

*LAVORO E POLITICHE SOCIALI**Interrogazione a risposta orale:*

LUPI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi nelle più importanti stazioni ferroviarie italiane ed in particolare a Roma, Milano e Torino gli addetti alle pulizie dei treni e delle stazioni (13.000 in tutta Italia), hanno inscenato manifestazioni e, nella Capitale, blocco dei convogli, per protestare contro il rischio di licenziamento, creando disagio tra gli utenti;

le Ferrovie dello Stato, attraverso le società che gestiscono i diversi servizi ferroviari, Trenitalia, RFI e Grandi Stazioni, hanno indetto 6 gare di appalto per l'aggiudicazione dei servizi di pulizia degli impianti (stazioni, depositi, piazzali, eccetera) e del materiale rotabile attualmente affidati a 4 consorzi i quali, attraverso circa 150 società, occupano oltre 13.000 addetti;

la suddetta aggiudicazione è prevista a favore dell'offerta contenente il prezzo più basso;

l'importo complessivo degli appalti posto a base di gara risulta, di fatto, addirittura inferiore a quello attualmente corrisposto agli attuali gestori del servizio, il cui canone, si ricorda, è stato ritenuto congruo quasi 10 anni fa, e che il sistema prescelto per l'aggiudicazione comporterà inevitabilmente una ulteriore drastica riduzione dello stesso, comportando per i futuri aggiudicatari l'impossibilità di garantire né l'attuale *standard* qualitativo del servizio prestato (peraltro, a detta dei vertici delle Ferrovie, insoddisfacente), né il mantenimento dei livelli occupazionali che, come detto, assicurano il sostentamento a 13.000 persone;

contrariamente a quanto previsto dall'articolo 4, punto 4, del « Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti » sottoscritto da tutte le parti sociali e dal Governo il 23 dicembre 1998, ove prevede, l'esplicito impegno, in questi casi, a introdurre norme volte a « assicurare la salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità occupazionale » e dagli analoghi principi contenuti nel relativo C.C.N.L. di categoria, i bandi di gara non prevedono nulla in merito al suddetto mantenimento dei livelli occupazionali, limitandosi a contenere una quanto mai generica previsione che « l'impresa aggiudicataria assicurerà ai propri dipendenti condizioni economiche non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel settore »;

il « Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione » sottoscritto anch'esso da tutte le parti sociali e dal Governo il 22 dicembre 1998 prevede espressamente, al punto 2.5, che « nella disciplina del mercato degli appalti pubblici e delle concessioni, il Governo intende assicurare il rispetto delle norme definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro e la corretta applicazione delle regole che escludono i fenomeni distorsivi derivanti dall'applicazione del criterio del massimo ribasso che, in questi settori, va a detrimento della qualità e finisce per favorire il lavoro nero e il sommerso »;

anche il Consiglio di Stato, nel parere n. 196 del 1998, afferma che la pubblica amministrazione deve precostituire le condizioni necessarie per una corretta instaurazione del rapporto con la ditta aggiudicataria e deve in specie prevenire situazioni che porterebbero inevitabilmente a comportamenti inadempienti, come nel caso di ditte che presentino offerte per le quali, per qualsiasi ragione, si palesino in concreto inattuabili in quanto non attuabili o non completamente attuabili;

in conseguenza di quanto sopra, per gli attuali lavoratori occupati nel servizio oggetto dell'appalto, già destinatari di una lettera di licenziamento, si prevede una drastica riduzione sia in termini di numero complessivo che di monte ore individuale e per tale ragione nei giorni passati si sono svolte le note e diffuse manifestazioni di protesta;

alla luce della consistente riduzione dell'importo previsto per l'effettuazione del servizio, con riferimento sia alla base di gara ma, ancora di più all'offerta che risulterà aggiudicataria con il suddetto criterio prescelto, la qualità del servizio non potrà essere garantita, così come il rispetto delle recenti normative in materia di sicurezza sul lavoro —:

se non intendano far rispettare quanto previsto negli atti sopra citati;

se non ritengano che il criterio del « prezzo più basso » prescelto per l'aggiu-

dicazione degli appalti sia inidoneo a garantire la qualità del servizio proprio dove, vista l'evidente peculiarità del contesto in cui deve essere svolto, dovrebbero essere richieste ed esigite ancor maggiori garanzie di risultato a tutela della salute e dell'igiene non solo dei lavoratori ma di tutti gli utenti;

quali misure, pertanto, intendano intraprendere per tutelare gli attuali livelli occupazionali e il rispetto dei necessari *standard* qualitativi del servizio offerto;

quali misure intendano intraprendere affinché non si ripetano i disagi ed i disagi per gli utenti accaduti in questi giorni. (3-00260)

*Interrogazione a risposta scritta:*

FIORI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1 comma 23 della legge n. 335 del 1995 consentiva ai lavoratori di porsi in quiescenza a 57 anni con soli 15 anni di contributi (di cui 5 dal 1996 in poi) con il sistema di calcolo previdenziale esclusivamente contributivo;

in forza di questa opportunità, da esercitarsi entro il 1° gennaio 2001, almeno 300 lavoratori nell'anno 2000 hanno rassegnato le proprie dimissioni dal posto di lavoro presentando all'INPS la relativa domanda di pensione;

viceversa, l'articolo 69 comma 6 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge fi-

nanziaria 2001) recita tra l'altro che la suddetta opzione non può essere esercitata prima del 1° gennaio 2003;

l'INPS si è naturalmente adeguato alle nuove disposizioni di legge, e per i lavoratori penalizzati dalle modificazioni in essere ha immediatamente congelato le procedure di liquidazione delle pensioni di cui trattasi fino a nuove disposizioni;

tutta questa incresciosa vicenda ha già trovato ampia e negativa risonanza sui media nazionali che, pur senza colpa, si ripercuotono sulla credibilità dell'attuale esecutivo —:

quali misure ritenga prendere per consentire ai lavoratori di cui trattasi di ottenere al più presto la pensione richiesta. (4-00847)

---

#### **Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Sedioli n. 4-00657 del 18 settembre 2001.

#### **Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Sedioli n. 4-00609 del 12 settembre 2001 in interrogazione a risposta in commissione n. 5-00222.